

PN METRO PLUS E CITTÀ' MEDIE SUD 2021-2027

PROGETTO TO.1.1.3.1.a: AIUTI ALL'ECONOMIA DI PROSSIMITÀ

CUP 15I24000010006

FAQ

(Aggiornate al 25/09/2025)

1- La quota di co-finanziamento a carico del beneficiario può essere coperta con altri fondi pubblici?

La quota del 20% richiesta al beneficiario va coperta con risorse proprie o, al più, con altre risorse di provenienza privata. L'utilizzo di fondi pubblici (UE, nazionali, comunali) è solitamente consentito a patto che sia rispettato il divieto di doppio finanziamento e dunque scongiurato il rischio che la medesima voce di costo sia rimborsata più volte.

2- Qualora un progetto abbia un valore complessivo superiore a Euro 37.500 e sia costituito da lotti differenti, è possibile cumulare altre agevolazioni per finanziare i lotti non ricompresi nel bando?

Sì, in linea di principio è possibile, a patto che siano rispettate due condizioni fondamentali:

1. **Divieto di doppio finanziamento:** la stessa spesa non può essere rimborsata più volte da fondi diversi.
2. **Rispetto dei divieti di cumulo:** in caso di aiuti "de minimis", devono essere rispettati i divieti di cumulo previsti dall'art. 5 del Reg. 2831/2023.

3- Le spese per interventi su immobili di proprietà pubblica sono ammissibili?

Sì, le spese su immobili di proprietà di un ente pubblico dati in concessione/locazione all'impresa sono ammissibili a condizione che non si tratti di interventi strutturali che alterino in modo sostanziale la struttura o la funzionalità dell'immobile. Sono comprese invece le opere edilizie ed impiantistiche ordinarie o che siano parte di un intervento più ampio e coerente con l'obiettivo di favorire la transizione green delle unità locali, dei relativi processi produttivi e/o servizi erogati, quali ad esempio la sostituzione di infissi, pavimenti, controsoffitti o finiture interne. Resta fermo il vincolo dei cinque anni relativo alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060".

4- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile?

Secondo quanto previsto dall'art 7 del bando, l'IVA è ammissibile se costituisce un costo non recuperabile dall'impresa o se il costo totale del progetto è inferiore a 5 milioni di euro, come previsto dall'art. 64, par.1 lettera c Reg. UE 1060/2021; ciò sempre in considerazione del principio di divieto di doppio finanziamento (vedi All 5 del bando) secondo cui l'IVA compresa nella concessione derivante dal Bando in oggetto non può essere portata in detrazione nella dichiarazione ordinaria dell'impresa.

5- Posso delegare una terza persona per la presentazione della domanda?

No, la domanda deve essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Non è prevista la possibilità di delegare terzi per la sottoscrizione e/o presentazione dei documenti.

6- Posso iniziare i lavori e presentare le fatture in un secondo momento?

Le spese sono ammissibili solo se i giustificativi di spesa sono compresi tra la data di presentazione della domanda e la data di invio della documentazione relativa alla rendicontazione di fine progetto. In particolare, le fatture rimborsabili devono essere emesse in una data successiva alla trasmissione dell'istanza di partecipazione.

7- Un'impresa non ancora attiva, ma iscritta al Registro delle Imprese, può presentare domanda?

No, come dettagliato nell'articolo 3.1 del Bando è necessario che l'impresa risulti attiva al momento della partecipazione al bando, non essendo sufficiente la mera iscrizione al Registro delle imprese.

8- Come viene valutato il "de minimis" per le imprese collegate (come nel caso dei franchise)?

La Commissione valuta caso per caso se il beneficiario reale dell'aiuto sia il franchisor o il franchisee. Se il contributo non genera vantaggi per la casa madre, si può considerare un aiuto al solo franchisee. Diversamente, se il franchisor ne trae un vantaggio (ad esempio, perché la spesa copre costi che avrebbe dovuto sostenere la casa madre), il calcolo "de minimis" deve tenere conto dell'unicità dell'impresa.

9-Partecipazione delle farmacie al bando.

9.1 Tutte le farmacie possono partecipare al bando? Come riportato a pag. 6, possono partecipare al bando le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, alla vendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. Dunque, sono escluse dalla partecipazione al bando tutte le farmacie che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, sia private che di titolarità comunale. Sono invece ammesse tutte le farmacie (private e comunali) che sono abilitate alla vendita al dettaglio anche altri articoli.

9.3 Una farmacia con codice codice ATECO 47.43 che venda categorie merceologiche ulteriori come prodotti di cosmesi, integratori, ortopedici, ecc. può partecipare? Sì, possono partecipare al bando tutte le farmacie che siano abilitate con SCIA alla vendita al dettaglio di ulteriori categorie merceologiche; tale abilitazione dovrà essere presente e regolare al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione e verrà verificata dagli uffici al momento della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza presentata.

9.4 Per quali interventi le farmacie possono partecipare? Per le farmacie ammesse a partecipare, saranno considerati ammissibili tutti gli interventi conformi alle disposizioni in materia contenute nel Bando.